

Approvato ed allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 24.3.2004 Modificato con deliberazione C.C. n. 89 del 27.9.2005 Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 8.3.2012. Modificato con deliberazione C.C. n. 87del 22/09/2017

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

Articolo 5 - Vigilanza

Articolo 6 - Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

Articolo 7 bis - Insediamenti fuori dalle aree predisposte

Articolo 8 - Altre attività vietate

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 10 - Rifiuti

Articolo 11 - Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

Articolo 14 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Articolo 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 16 - Divieti

Articolo 17 - Attivita' particolari consentite in parchi pubblici Articolo 18 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI



Articolo 20 - Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo	21 -	00	cupazioni	per	manifestazioni
1 II LICUIO	den de		-CUDUZIUIU	POI	TILLICOUNTOIL

- Articolo 22 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 23 Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 24 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 25 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 26 Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli
- Articolo 27 Occupazioni per traslochi
- Articolo 28 Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 29 Occupazioni di altra natura
- Articolo 30 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Articolo 31 Occupazioni con dehors
- Articolo 32 Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 33 Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 34 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Articolo 35 Commercio in forma itinerante
- Articolo 36 Mestieri girovaghi

TITOLO IV- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Articolo

37 - Disposizioni generali

- Articolo 38 Lavoro notturno
- Articolo 39 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 40 Circoli privati
- Articolo 41 Abitazioni private
- Articolo 42 Strumenti musicali
- Articolo 43 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 44 Tutela degli animali domestici
- Articolo 45 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 46 Divieti specifici
- Articolo 47 Animali molesti
- Articolo 48 Mantenimento dei cani
- Articolo 49 Trasporto di animali su mezzi pubblici



Articolo 50 - Animali liberi

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 51 - Esposizione dei prezzi

Articolo 52 - Servizi igienici

Articolo 53 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54 - Competenze decentrate

Articolo 55 - Disposizioni transitorie

Articolo 56 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la pi ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servit di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne, quali fossi, canali di scolo e torbiere;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;



- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. Per quanto riguarda l' occupazione di spazi ed aree pubbliche si fa invio allo specifico Regolamento comunale in materia.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al Sindaco.
- 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5. Le concessioni e le autorizzazioni, se non diversamente indicato, hanno validità massima non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
- 6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni

regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
- 2. Gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

- 1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
- 2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali ed in ogni caso con le stesse modalità previste dalla legge n. 689/81.
- 3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.



- 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPÓSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

- 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città e' vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, parchi, giardini ed aiuole pubbliche o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;



j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

1) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) ostruire o deviare o intubare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti, delle torbiere eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

q) sparare mortaretti o petardi o altri simili apparecchi;

r) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, all'ospedale o alle strutture sanitarie equiparate, nei pressi dei pubblici edifici, degli esercizi commerciali e nei centri storici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;

s) proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali. A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito

vengono descritte alcune fattispecie:

ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta,

ostacolare l'ingresso e l'uscita pedonale dagli esercizi commerciali proponendo di

trasportare e/o di condurre i carrelli della spesa,

richiedendo oboli in denaro o proponendo, altresi, l'acquisto di qualsiasi oggetto o, in generale, molestando con richieste di denaro i conducenti dei veicoli, i passanti o i clienti degli esercizi commerciali;

t) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il presente divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;

SANZIONI

let. a) - let. b) - let. c) rimuovere - h) lanciare dai veicoli - m) ostruire o deviare - n) impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere architettoniche:

da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

let. c) uso improprio -f(-g)-f(-g) - da euro 25,00 ad euro 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00



let. c) manomettere o imbrattare - let. l) manomettere o rompere - let. p) - da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00 let d) - let e) - let h) collocare sui veicoli - let. i) let. l) spostare o insudiciare - let. m) versare solidi o liquidi - o)

da euro 26,00 ad euro 155,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

let. n) ostruire con veicoli si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada

let. q) si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

let.r), let. s), let.t) da euro 50,00 ad euro 300,00

le violazioni di cui alle letter r) ed s) comportano l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 7 bis - Insediamenti fuori dalle aree predisposte.

- 1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, e' vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata aperta all'uso pubblico o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.
- 2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, salvo quanto previsto al successivo comma 3, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.
- 3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 8 - Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel pi breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel pi breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;



- e) effettuare pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

SANZIONI

comma 1 let. a) e let. c):

da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

comma 1 let. b) - d) - e) da euro 25,00 ad euro 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00 comma 2 da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a pi persone.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la via pubblica o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

- 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e di pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

SANZIONI

commi 1 - 4 - 5 - 7 - 9 : da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00 commi 2 - 3 - 11 : da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00 comma 10 da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00 comma 12: si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di



contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.

- 2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e[†] prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti nell' apposito centro di raccolta differenziata sito in via Gerra.
- 5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente ai centri di raccolta o alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 7. Oltre al divieto di cui all'art 9, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti, così come prescritto dal Codice della Strada.

SANZIONI

Commi 1 - 4 - 7 rendere impossibile la raccolta:da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Comma 2 da euro 13,00 ad euro 109,00 pagamento in misura ridotta entro

giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 26,00

Comma 3 da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Comma 5 Decreto Ronchi o Regolamento di Igiene Urbana

Comma 6 Regolamento di Igiene

Comma 7 Parcheggiare Codice della Strada



Art. 11 - Sgombero neve

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

- 6. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SANZIONI

Commi 1 - 3 - 4 - 7 - 8 da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00 Comma 5 da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro

giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Comma 2 da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00



SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

SANZIONI

Commi 1 - 2 da euro 103,00 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Art. 13 - Tende su facciate di edifici

- 1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
- 2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
- 3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
- 4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
- 5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.



6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale, ed in ogni caso non può essere collocata ad un' altezza inferiore a metri 2,20 in conformità al regolamento edilizio.

SANZIONI

Commi 1 - 3 - 4 - 6 da euro 65,00 ad euro 388,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 112,67

Articolo 14 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli Edifici

- Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
- 2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
- 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
- 5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne sia condominiali, che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, e da ogni eventuale successiva modificazione o integrazione oppure da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto pi alto del tetto (colmo) per pi di cm. 100;
- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- m) per ogni condominio possono essere installate pi antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- o) è vietata a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni o altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e successive integrazioni e modificazioni.
- 6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;



- i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SANZIONI

Commi 5 - 6 da euro 103,00 ad euro 413,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 137,67

Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

- 1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla legge, le aree indicate nel vigente Regolamento per l' esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2. Sono escluse dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
- 3. Nelle aree antistanti le Basiliche, i Santuari e le altre Chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.

In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti, ma sempre nel rispetto del Regolamento sul commercio su aree pubbliche.

4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.



5. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SANZIONI

Commi 1 - 3 - 4 - 5 da euro 103,00 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli di qualsiasi tipo su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

SANZIONI

Comma 1 lett. d) - e) da euro 25,00 ad euro 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00 Let. a) danni lievi da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Let. b) da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Let. a) danni gravi da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Let. c) con veicoli non a motore da euro 25,00 ad euro 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00 Let. c) con veicoli a motore con due ruote da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Let. c) veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio da euro 52,00 ad euro 312,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 104,00 - Sanzione accessoria:



rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.

Art. 17 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

- 1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
- a)-l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b)-l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c)-l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
- 2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
- 3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.
- 4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
- 5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
- 6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..
- 7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
- 8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
- 9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.



- 10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
- 11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

SANZIONI

Comma 2 - 3 si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada Comma 4 - 5 - 9 - 10 da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00 Comma 6 si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

- 1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridottà sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale, ed eventuali violazioni vanno perseguite a norma degli artt. 29 e 31 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni.

SANZIONI

Comma 4 da euro 51,50 ad euro 309,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 103,00

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 19 - Disposizioni generali

- 1. La violazione delle norme del Tit. III (dall' art. 19 all' art. 36) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d' ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.
- 2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 3. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
- a)-le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b)-le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servit di pubblico passaggio, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c)-i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d)-le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
- 4. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 3., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.
- 7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

- 8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

SANZIONI

Comma 1, se l'occupazione non supera i 2 mq, da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00 Altre violazioni da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla

contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 20 - Specificazioni

- 1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni, di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
- 2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SANZIONI

Comma 3 da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni

- 1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la pi ampia fruibilità del territorio, nonché in relazione all' interesse pubblico ed all' importanza delle manifestazioni.
- 4 L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
- 7. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
- 8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.



SANZIONI

Comma 1 da euro 86,50 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66
Comma 5 da euro 39,00 ad euro 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00
Comma 6 quando espressamente previsto da euro 65,00 ad euro 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00
Comma 8 si applicano le sanzioni previste dal Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L' occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

SANZIONI

Da euro 86,50 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Art. 23 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

SANZIONI

Comma 1 - 2 da euro 26,00 ad euro 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Art. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione o alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3. Non si può utilizzare l' autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, finché non siano state soddisfatte le prescrizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 4. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

SANZIONI

Comma 4 si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento pubbliche affissioni nonché da altre normative statali o regionali specifiche in materia.

Art. 25 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere presentata almeno cinque giorni lavorativi prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione

stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, senza ritardo e comunque non oltre il momento in cui l'intervento viene effettuato.

- 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
- 4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

SANZIONI

Comma 1 da euro 86,50 ad euro 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66 Comma 3 Codice della Strada

Comma 4 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 26 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- 1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa puo' essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
- 3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 1. e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

SANZIONI



Comma 1 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Comma 1 (se non opportunamente segnalata) da euro 25,00 a 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00

Comma 3 da euro 39,00 a 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Comma 4 da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Art. 27 - Occupazioni per traslochi

- 1 Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Locale, con l' indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Locale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l' altra copia, pure vistata, all' ufficio competente per l' applicazione dei tributi dovuti.
- 3 L' area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

SANZIONI

Comma 1 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Comma 3 da euro 25,00 a 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00

Art. 28 - Occupazioni del soprassuolo

- 1. Fermo restando quanto disposto dal vigente Codice della Strada, senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
- 2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

SANZIONI

Si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, dal Regolamento pubbliche affissioni e dal Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.



Art. 29 - Occupazioni di altra natura

- 1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

SANZIONI

Comma 1 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00 - La sanzione è ridotta del 50% qualora l'occupazione non sia superiore a mq 2.

Comma 2 da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Art. 30 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

- 1. L' autorizzazione all' occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all' art. 19, comma 4. L' autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L' Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SANZIONI

Da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 31 - Occupazioni con dehors

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l' insieme degli elementi mobili (tipo gazebo) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o



privato gravato da servit di pubblico passaggio) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

- 2. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dal competente ufficio tecnico comunale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

SANZIONI

Comma 2 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Comma 3 da euro 39,00 a 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Art. 32 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1. In particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
- 2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- 3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

SANZIONI

Comma 1 da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66 Comma 2 si applicano le sanzioni previste dal D. L.vo 114 del 31.03.1998

Art. 33 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di qualsiasi altra norma specifica in materia, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
- 2. Fermo restando il rispetto delle norme indicate al comma 1, i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere idonee a tale scopo e del tipo convenzionale preventivamente concordate con i competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
- 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

SANZIONI

Comma 1 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Comma 2 - 3- 4 da euro 26,00 a 233,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Art. 34 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1 Fermi restando i divieti previsti dall'art. 15 e quanto disposto dall'art. 35 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.



- 2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
- 3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

SANZIONI

Comma 1 da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Comma 2 si applicano le sanzioni previste dal D. L.vo n. 114/1998 e dal Regolamento che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 35 - Commercio in forma itinerante

- 1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, conformemente alle disposizioni previste nel Regolamento dell' attività di commercio su area pubblica e nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 15, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento dell' attività di commercio su area pubblica;
 - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19, salvo specifiche disposizioni in materia;
 - f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona



indicata all'art.15, comma 1., lettera a), e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

SANZIONI

Comma 1 si applicano le sanzioni previste D. L.vo n. 11471998 e dal Regolamento sul commercio esercitato su spazi ed aree pubbliche.

Comma 1 lett. b) e g) da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Comma 1 let. g) con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ecc. da euro 39,00 a 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Art. 36 - Mestieri girovaghi

- 1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

SANZIONI

Si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 37 - Disposizioni generali



- 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un' industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i pi idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali o di altro organo di vigilanza, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie ed in ogni caso compatibile con la destinazione d' uso abitativa.

SANZIONI

Da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 38 - Lavoro notturno

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.
- 2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso o ridotto ad un arco di tempo pi o meno ampio di quello indicato nel comma 1.

SANZIONI

Da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66



Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti

- 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attivita' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 7.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

SANZIONI

Commi 1 - 2 da euro 65,00 a 388,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00 Comma 3 da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Art. 40 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1. e 2.

SANZIONI

Da euro 65,00 a 388,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 41 - Attività rumorose nel centro urbano e nelle abitazioni private.

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito svolgere attività rumorose e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi che superino la normale tollerabilità.
- 2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.



- 3. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza di esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione o vicini a tali fabbricati, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele per contenere il disturbo e siano rispettati i seguenti orari: Periodo estivo (15 giugno 15 settembre):
 - dalle ore 8,00 alle 12,00
 - dalle ore 15,00 alle 20,00

Restante periodo (16 settembre - 14 giugno)

- dalle ore 8,00 alle 20,00

Giorni festivi

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Analoghi accorgimenti, cautele e limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili siti nel centro abitato o ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione o vicini a tali fabbricati.

4. Gli accorgimenti, le cautele ed i limiti di orario di cui al comma 3 dovranno essere rispettati, comunque, nell'esercizio di ogni attività rumorosa nel centro abitato o in fabbricati destinati a civile abitazione o vicini a questi ultimi (es. taglio erba, etc.)

SANZIONI

Da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione e notificazione: euro 130,00.

Art. 42 - Strumenti musicali

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

SANZIONI

Da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00



Art. 43 - Dispositivi acustici antifurto

- 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

SANZIONI

Comma 1 si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada Comma 2 da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44 - Tutela degli animali domestici

- 1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2. E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

SANZIONI

Comma 1 - 2 si applicano le sanzioni previste dal Art. 727 C.P.

Comma 3 da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00

Comma 3 se con veicolo a motore da 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 45 - Protezione della fauna selvatica

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale ed internazionale a tutela delle stesse.



3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

SANZIONI

Comma 2 si applicano le sanzioni previste dalla specifica normativa.

Comma 3 Trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi da euro 39,00 a 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

Art. 46 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

SANZIONI

Comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 727 C.P.

Art. 47 - Animali molesti

- 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non pi disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a spese del proprietario o del detentore.

SANZIONI

Da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00 - Sanzione accessoria allontanamento coatto dell'animale a spese ed oneri del proprietario.

Art. 48 - Mantenimento dei cani ed altri animali d' affezione

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di dotare gli stessi di microchips.

- 2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola, fatte salve disposizioni specifiche in materia. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 3. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, in ogni caso in luoghi isolati. Dei danni che i cani eventualmente dovessero provocare rispondono i proprietari o i detentori.
- 4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, conformemente alle disposizioni contenute nell' apposita ordinanza sindacale.
- 7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 9.In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, pi particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 10. La detenzione, non a scopo di lucro, di animali d' affezione, anche di specie diverse, condotta in locali o spazi abitativi non soggetti ad autorizzazione del Sindaco, è ammessa a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi e che il numero



degli animali complessivamente detenuti sia uguale o inferiore a dieci, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. La detenzione di un numero superiore di animali d' affezione è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco.

11. Per quanto non esplicitamente definito dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. 30.12.2009 n. 33.

SANZIONI

Comma 1 - 5 si applicano le sanzioni previste dalla vigente specifica normativa

Commi 2 e 6 Ordinanza Sindacale regolamentare e Regolamento di igiene urbana

Comma 8 da euro 25,00 a 90,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 30,00.

Comma 10 da euro 26,00 a 207,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 52,00 – Sanzione accessoria allontanamento coatto dell'animale o degli animali a spese ed oneri del proprietario.

Art. 49 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato dal Codice della Strada e da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

SANZIONI

Si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada

Art. 50 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 51 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti men e prezzi.

SANZIONI



Da euro 65,00 a 465,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 130,00

Art. 52 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

SANZIONI

Da euro 86,50 a 500,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 166,66

Art. 53 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore, laddove la legge ne impone la nomina.

SANZIONI

Da euro 39,00 a 310,00 pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla contestazione o notificazione: euro 78,00

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 21, comma 8., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'art. 21.

Art. 55 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 73 del 14.06.1969 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.



Art. 56 - Sanzione generica

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni specifiche, previste e punite da leggi Statali, Regionali e disposizioni Regolamentari, per i comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale si applica la sanzione da euro 25,00 a 90,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di euro 30,00.
